



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha emesso la presente la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 4363/2016 r.g.a.c.

TRA

SAUCHELLI GUIDO (c.f.: SCHGDU72C28G611B), parte elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. CAMPESE UGO (c.f.: CMPGUO58L29A783G) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti.

- PARTE ATTRICE

E

PACILIO MARIA

SFORZA VINCENZO

- CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

CONCLUSIONI: le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chiedevano l'integrale accoglimento.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, SAUCHELLI GUIDO ha convenuto in giudizio PACILIO MARIA e SFORZA VINCENZO (nipote della predetta), al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell'atto di cessione di quote societarie verso corrispettivo (meglio individuato in atti) effettuato dalla prima in favore del secondo e lesivo delle ragioni creditorie dell'attore ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Non si costituivano i convenuti di cui veniva dichiarata la contumacia.

Rassegnate le conclusioni innanzi al presente Magistrato, la stessa veniva incamerata per la decisione con i termini di legge ridotti della metà.

Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.

Ed invero, presupposti per il vittorioso esercizio dell'azione revocatoria ordinaria sono: l'esistenza di un credito, l'eventus damni (e, cioè, il danno derivante dal compimento dell'atto dispositivo) nonché, per gli atti a titolo gratuito, la *scientia fraudis* da parte del debitore (unita, per i soli atti onerosi, al *cosilium fraudis* da parte del terzo acquirente).

Indubbia è la ricorrenza del primo dei predetti presupposti, dimostrata dal titolo versato in atti. Al riguardo, infatti, l'attore otteneva decreto ingiuntivo (per un importo pari ad €.157.874,00) emesso dal Tribunale di Nola, divenuto irrevocabile in data 13.11.15, fondato su cambiali scadute nel periodo compreso tra il 2009 ed il 2011 e rimaste insolute.

Con riguardo al secondo presupposto si osserva che, ad avviso di condivisibile orientamento della Suprema Corte, "in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda



più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso”, precisandosi, con riferimento agli oneri probatori, che “tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 7767 del 29/03/2007).

A tale ultimo riguardo, si è altresì ulteriormente specificato che “l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà” (cfr. cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15265 del 04/07/2006).

Orbene, nel caso di specie, anche tale presupposto è indubbio, avendo l'attore dimostrato, mediante il deposito dell'atto notarile con il quale si effettuava la cessione di quote sociali per cui si agisce in revocatoria, che la convenuta, Sauchelli Maria, si è spogliata a titolo oneroso delle quote sociali di cui era titolare in favore del nipote, anch'esso convenuto, Sforza Vincenzo, con ciò realizzando una modifica della garanzia patrimoniale diretta al soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Anche con riferimento all'ultimo dei requisiti, il consilium fraudis, non vi è dubbio in ordine alla sua sussistenza.



Al riguardo deve, innanzitutto, evidenziarsi che il legislatore ha inteso distinguere a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o posteriore al sorgere del credito: nel primo caso è necessario dimostrare che il debitore avesse intenzione di contrarre il debito ed in tale ottica abbia compiuto l'atto al fine di evitare la futura esecuzione sul suo patrimonio; nel secondo (come nel caso di specie) è invece sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio, pur in mancanza dello specifico intento di ledere i creditori. Inoltre, sul punto la giurisprudenza ha, in generale affermato che "in tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione - per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore; la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato" (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 17/08/2011).

Ancora, "la prova della *participatio fraudis* del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019, Rv. 652471 - 01)



Orbene, nel caso di specie, il credito azionato con il monitorio risulta fondato su cambiali sorte tra il 2009 ed il 2011, mentre l'atto dispositivo risale al novembre 2011 (cfr. fascicolo attoreo doc 1). Con il predetto atto la zia cedeva in favore del nipote le proprie quote di una società avente carattere eminentemente familiare. Appare evidente come risulti significativa la circostanza che la cessione sia avvenuta in favore di un prossimo congiunto e nella specie il nipote (in quanto figlio della sorella) della debitrice e all'interno di una compagine societaria di cui fa parte anche la stessa sorella della debitrice e madre dell'acquirente: ciò lascia chiaramente desumere la sussistenza in capo all'acquirente della conoscenza della situazione patrimoniale della veditrice, compartecipe della medesima società consentendo, per altro, di sottrarre alla garanzia patrimoniale proprio quelle azioni della società cui l'acquirente partecipa con la propria madre e sorella dell'alienante in vece di quest'ultima.

Tutte quelle innanzi indicate ed ampiamente illustrate costituiscono dunque circostanze indiziarie evidenti, univoche e concordanti circa l'intenzione del debitore di recare pregiudizio alle ragioni creditorie spettanti alla parte attrice e circa la sussistenza del *consilium fraudis* (e nel caso di specie anche alla verosimile *participatio fraudis*) in capo all'acquirente.

Poiché l'azione revocatoria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere, essa – in caso di esito vittorioso – non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, bensì ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei confronti del creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva in caso di perdurante ina-



dempimento del debitore (Cass.14.6.2007 n.13972; Cass.22.5.2007 n.11830; Cass.30.7.2004 n.14625).

Pertanto, deve essere dichiarato inefficace, ex art.2901 comma I c.c., nei confronti dell'attore, l'atto di cessione di partecipazione di capitale sociale, per notar Giuseppe Cioffi, rep.41631, rac.17596 datato 14.6.11.

Deve, altresì, ordinarsi al conservatore.....

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 (applicabile anche alle cause già pendenti: art. 28: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.»; art. 29: «Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»), in relazione al valore della controversia, nonché alle fasi effettivamente espletate ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata anche al tenore delle difese svolte, e tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Nola , PRIMA SEZIONE , in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunciando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

1. Accoglie la domanda avanzata dalla SAUCHELLI GUIDO, nei confronti di PACILIO MARIA e SFORZA VINCENZO e, per l'effetto,
2. Dichiarà inefficace, ex art.2901 comma I c.c., nei confronti



dell'attore, l'atto di cessione di partecipazione di capitale sociale, per notar Giuseppe Cioffi, rep.41631, rac.17596 datato 14.6.11, autorizzando il conservatore del registro delle imprese all'annotazione del presente provvedimento;

3. Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio in favore di SAUCHELLI GUIDO che si liquidano in €.115,00 per spese ed €.1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Nola, 30.3.2020

Il Giudice

dott.ssa Dora Tagliafierro

